



Comune di Codogno

AVVISO

RELATIVO ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CODOGNO IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS

II SINDACO

Premesso che con nota pervenuta in data 07 ottobre 2024 il Presidente della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima è in scadenza a partire dal giorno 26 gennaio 2025;

Considerato che occorre pertanto procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che lo Statuto della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno Onlus prevede:

Art. 8 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione consta di sette membri, compreso il Presidente che sono nominati:

a) tre dal Sindaco del Comune di Codogno;

b) uno dalla "Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus", con sede in Lodi vicolo Barni n.3;

ed uno dalla Associazione "Il Samaritano Onlus Associazione volontaria per l'assistenza ai sofferenti" con sede in Codogno.

c) I cinque membri nominati alle lettere a) e b) provvedono nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 15, a nominare altri due membri entro una rosa di quattro persone fisiche residenti nel Comune di

Codogno indicata dal Sindaco del Comune medesimo.

Omissis

Articolo 9 - Durata

1. I Consiglieri durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sono sempre rieleggibili.

Omissis

5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le nomine (e le relative designazioni) per il rinnovo del Consiglio di amministrazione; il rinnovato Consiglio viene convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di spirato quadriennio e la prima seduta d'insediamento è presieduta dal Consigliere anziano.

Evidenziata la gratuità del mandato;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- la deliberazione n. 55 adottata dal Consiglio Comunale in data 21 ottobre 2021 con cui sono stati approvati i predetti indirizzi;

AVVISA

i cittadini interessati che possono presentare la loro candidatura per la predetta nomina entro la scadenza del **13 gennaio 2025**.

La proposta di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, con l'indicazione delle proprie generalità complete, dei propri recapiti e il possesso dei requisiti previsti, utilizzando il facsimile allegato di presentazione della candidatura (*allegato a*).

Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati:

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo.

Le candidature possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- tramite la propria posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
- consegnando la domanda direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Codogno.

L'aspirante **deve dichiarare espressamente**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e successive modifiche ed integrazioni, nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:

- di essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e quindi di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell'art. 3 della Legge n. 213/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste per l'esercizio di tale carica dagli artt. 3, 7, 9, 11, 12, 13 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e precisamente:
 - di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I, del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) (art. 3 comma 1);
 - di non aver fatto parte, nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di Codogno (art. 7 comma 2 lettera d);
 - di non aver fatto parte, nell'anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lombardia (art. 7 comma 2 lettera d);
 - di non aver ricoperto, nell'anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative, ricomprese nella Regione Lombardia (art. 7 comma 2 lettera d);
 - di non svolgere in proprio un'attività professionale, che sia regolata, finanziata o comunque retribuita dalla società per la quale si presenta la candidatura (art. 9, comma 2);
 - di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, né incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale, ricompresi nella Regione Lombardia (art. 11, comma 3, lett. c);
 - di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, conferiti dalla Società per la quale si presenta la candidatura (art. 12, comma 1);
 - di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale ricompresi nella Regione Lombardia (art. 12, comma 4, lett. c);
 - di non ricoprire incarichi di Presidente e Amministratore delegato in enti di diritto privato

in controllo pubblico di livello regionale (art. 13, comma 2, lett. c);

- di non trovarsi nella situazione prevista all'art. 1 comma 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, alla luce dell'interpretazione autentica data alla predetta norma dall'art. 3 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 che recita: *“Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali”*;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (*di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza*), ovvero, trovandosi in tali condizioni di essere edotto della gratuità dell'incarico che eventualmente gli verrà conferito;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e di impegnarsi a presentare quanto richiesto;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le eventuali dichiarazioni mendaci sottoscritte;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
- di conformarsi alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e di non svolgere, o di rinunciare a svolgere, attività che possano creare conflitto di interesse con le sue funzioni nell'Ente interessato.

Ai sensi dall'art. 53 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorda che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Codogno, 23 dicembre 2024

IL SINDACO

Francesco Passerini

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005